

Roma, 4 ottobre 2021

Prot. 206/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Legge di conversione del decreto-legge 111/2021***Care colleghe e cari colleghi,*

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione del decreto legge 111/2021 che introduce importanti novità in materia di lavoratori fragili e validità dei tamponi molecolari e modifica la disciplina contenuta nel decreto legge 122/2021 in tema di certificazione verde nel sistema integrato di educazione-istruzione 0-6 anni e obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, semiresidenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

Di seguito, si espongono le novità di interesse per i comparti che rappresentiamo.

Validità test molecolare

L'art. 01 modifica la disciplina in materia di validità dei test diagnostici per COVID-19 al fine di ottenere il rilascio della certificazione verde. Nello specifico, in seguito a test antigenico rapido si conferma che la certificazione ha validità di 48 ore, mentre in seguito a test molecolare la certificazione ha una validità di 72 ore dall'esecuzione del medesimo.

Lavoratori fragili

L'art. 2-ter introduce una proroga alla normativa in favore dei lavoratori fragili prevista dall'art. 26 commi 2 e 2-bis del D.l. 18/2020 (cd. Cura Italia) estendendone l'applicazione al 31 dicembre 2021.

In particolare l'art. 26 comma 2 bis del DL Cura Italia prevede che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, l. 104/1992), fino al 31 dicembre 2021, **svolgono di norma la prestazione**

lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o **lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.**

Sempre fino al 31.12.2021 se la mansione non può essere resa in modalità agile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, **è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta (art. 26 comma 2 dl 18/2020)**

Disciplina della certificazione verde nei servizi educativo-scolastici

Il d.l. 122/2021 contenente la disciplina della certificazione verde nel sistema integrato 0-6 viene abrogato e fatto confluire nella legge di conversione operando alcune integrazioni rispetto alla vigente disciplina.

Si conferma che fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale educativo/scolastico del sistema integrato 0-6 anni nonché chiunque (ad es. genitori, personale addetto a ristorazione, manutenzioni, pulizie) acceda alle strutture educative/scolastiche di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017 deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. Restano esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Tra le novità introdotte in fase di conversione si prevede che i responsabili delle strutture possano delegare ad altri la verifica del possesso del certificato verde da parte di chiunque acceda alle strutture (art. 9 ter 1, comma 3, dl 52/2021) e che, nei casi in cui tale certificazione non sia stata generata e rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall' esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste ai fini della rilascio del green pass (art. 9 ter, comma 1 ter, dl 52/2021).

Per quanto concerne i profili sanzionatori alla luce delle modifiche apportate si prevede che il personale che non è in possesso o non esibisce la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. **A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso e la sospensione– disposta dai responsabili delle strutture – mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni (art. 9 ter, comma 2, dl 52/2021)**

Infine, il nuovo art. 1, comma 2 lettera a – bis) del dl 111/2021, introdotto in fase di conversione, prevede che sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3. La relativa spesa per l'anno scolastico 2021/2022 è a carico del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (art. 58 commi 4 e 4-bis, D.l. 73/2021)

Disciplina obbligo vaccinale per i lavoratori operanti in strutture residenziali, semiresidenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie

Il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, come già spiegato con nota Cisl Fp del 13 settembre 2021, ha introdotto l'articolo 4-bis nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44 estendendo, a decorre dal 10 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, la disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 (già disposto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private) a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. **La legge di conversione del dl 111/2021 amplia il campo di applicazione dell'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.**

N.B. E'opportuno sottolineare che l'ambiguità della formulazione utilizzata dalla norma con riferimento alle strutture che "a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità" crea un dubbio interpretativo sull'estensione dell'obbligo vaccinale al personale non sanitario, anche esterno, operante nelle strutture sanitarie. In ogni caso si specifica che tale personale, qualora non fosse soggetto all'obbligo vaccinale, è comunque soggetto, a far data dal 15 ottobre 2021 all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde disposto per tutti i lavoratori pubblici e privati dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Si ricorda che il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 ha anche modificato la sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale prevista per i professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario operanti in qualsiasi tipologia di struttura pubblica o privata disponendo la sospensione IMMEDIATA senza retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Lo stesso decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 ha esteso la sanzione della sospensione immediata a tutti i lavoratori pubblici e privati dipendenti dalle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. **La legge di conversione del dl 111/2021 estende la sanzione della sospensione immediata a tutti i lavoratori pubblici e**

privati dipendenti da strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. Anche in questo caso si presenta il dubbio circa l'estensione della sospensione immediata al personale non sanitario dipendente dalle strutture sanitarie.

Qualora giungano chiarimenti sulla corretta interpretazione delle novità apportate dalla legge di conversione del dl 122/2021 sarete tempestivamente informati.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All_ testo legge di conversione 133_2021